

## **NORMATIVA DELLE PRODUZIONI SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE ZOOTECNIA SQNZ**

Il **Reg. (CE) N. 1974 del 2006** recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698 del 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo 2007 2013 ha stabilito che possono essere ammessi al sostegno da parte del FEASR i regimi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri rispondenti ai seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato deriva da obblighi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono:
  - caratteristiche specifiche (compresi i processi di produzione)
  - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale;
- i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- i sistemi sono aperti a tutti i produttori;
- i sistemi sono trasparenti e assicurano la tracciabilità completa dei prodotti;
- i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

Tali concetti sono stati successivamente ribaditi dal **Reg. (CE) N. 1305 del 2013** sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014 2020 che, all'art. 16 "Regimi di qualità dei prodotti agricole ed alimentari", individua i criteri che devono rispettare i regimi di qualità riconosciuti dagli stati membri al fine di poter essere sostenuti dal FEASR.

Il **Decreto MIPAAF 4 marzo 2011** – Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica (SQN) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. 1974 ha quindi provveduto a dare attuazione, a livello nazionale, a quanto previsto dal Reg. 1974/2006 nell'ambito del settore zootecnico.